

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO - PRONTO BADANTE", DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE, APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 14/2023, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 292/2023

CONVENZIONE

tra

la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (di seguito Società della Salute), Partita IVA 05517820485, con sede legale in Sesto Fiorentino, Via Gramsci 561, nella persona del Direttore Dott. Andrea Francalanci

e

G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus (di seguito "soggetto attuatore"), Partita IVA 0019448045, con sede legale in Massa, via del Cesarino 38, in qualità di capofila della RTI nella persona del Presidente Melina Ricci

Premesso che:

- la legge regionale n. 66/2008, e ss.mm.ii., istituisce il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), ponendosi gli obiettivi di migliorare la qualità e la quantità delle risposte assistenziali, promuovere un sistema fondato sulla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità e favorire percorsi che realizzino la vita indipendente e la domiciliarità;
- il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) relativo al triennio 2022-2024, adottato con il DPCM 3 ottobre 2022, ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (come stabilito all'art. 1, commi da 159 a 171, della legge n. 234/2021), individua, nel limite delle risorse stanziare, lo sviluppo degli interventi e prevede servizi volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, con particolare riferimento all'attivazione di servizi sociali di sollievo per esse e per le loro famiglie, quale il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato, un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità, l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie, valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore, anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, e ss.mm.ii., nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali e la frequenza di centri diurni e semiresidenziali;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 73/2019, individua nel Target dedicato alle persone anziane e nella parte relativa all'assistenza continua alla persona non autosufficiente, il progetto regionale "Pronto Badante", quale intervento innovativo che garantisce attraverso gli enti del Terzo settore un'attività di orientamento e sostegno per le famiglie toscane che per la prima volta si trovano ad affrontare l'emergenza di gestire a domicilio un anziano fragile;
- il Piano Regionale per la Non Autosufficienza (PRNA) relativo al triennio 2022-2024, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 256/2023, individua tra le azioni innovative

finanziabili a valere sul Fondo per le non autosufficienze l'intervento "Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante" per garantire un aiuto alle famiglie e alle persone anziane attraverso un tempestivo intervento direttamente a domicilio per le emergenze temporanee;

Premesso altresì che:

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 292/2023, sono state approvate specifiche Linee di indirizzo per l'intervento "Pronto Badante", prevedendo espressamente l'uscita di Avvisi pubblici per ciascun ambito territoriale per l'individuazione del/dei soggetto/i gestore/i, stanziando le risorse necessarie per la realizzazione del progetto per il triennio 2023-2026;
- con il decreto dirigenziale regionale n. 6133/2023, sono state impegnate le risorse per la realizzazione dell'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante", secondo le Linee di indirizzo approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 292/2023;
- con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14/2023, è stato approvato l' "Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore per la realizzazione sul territorio della Società della Salute dell'intervento triennale "Servizi Sociali di Sollievo - Pronto Badante", ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 292/2023;
- con il decreto del Direttore n. 53/2023 è stata nominata la commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse.

Visto il decreto del Direttore n. ___/2023 che approva il verbale della succitata Commissione di valutazione dei progetti e lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'oggetto della convenzione è la disciplina della collaborazione tra la Società della Salute e il soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento denominato "Servizi sociali di sollievo – Pronto badante" (di seguito: "Pronto badante").

Art. 2 – Destinatari dell'intervento

Sono destinatarie dell'intervento le persone anziane conviventi in famiglia o che vivono da sole, rientranti nelle seguenti condizioni:

- avere un'età uguale o superiore a 65 anni e trovarsi in una condizione di difficoltà manifestatasi nel periodo di durata della presente convenzione;
- essere residente in Toscana;
- non avere un progetto di assistenza personalizzato (PAP), con interventi già attivati da parte dei servizi territoriali, rientrante nel sistema per la non autosufficienza di cui alla legge regionale n. 66/2008.

Art. 3 - Impegni del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore dovrà garantire lo svolgimento di tutte le seguenti attività, da realizzare secondo le modalità previste dalla proposta progettuale presentata in sede di manifestazione di interesse e allegata parte integrante della presente convenzione:

- raccordo e collaborazione con i referenti della Società della Salute;
- raccordo e collaborazione con il soggetto gestore dell'azione "Coordinamento regionale", individuato dalla Regione Toscana;
- attività di assistenza, informazione e tutoraggio rivolta alle famiglie e alle persone anziani in stato di fragilità;
- presa in carico della segnalazione della famiglia e/o della persona anziana;

- visita domiciliare da effettuare, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), entro 24H massimo 48H dalla presa in carico della segnalazione della famiglia e/o della persona anziana pervenuta al numero unico a livello regionale;
- rafforzamento del modello di "presa in carico sociale" rivolto all'anziano in stato di difficoltà, anche attraverso un monitoraggio costante, domiciliare, telefonico o mediante teleassistenza, rispetto all'evoluzione del bisogno, e un orientamento e un supporto qualificato ai caregiver;
- supporto e accompagnamento della persona anziana e/o della famiglia nel primo accesso ai servizi territoriali pubblici, allo scopo di potenziare le forme di sostegno e l'autonomia delle persone anziane;
- supporto e accompagnamento della persona anziana e/o della famiglia, nel primo accesso allo sportello del Punto Insieme, quale luogo di accesso ai servizi e alle prestazioni in favore delle persone che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni;
- ulteriori attività qualificanti e innovative per il rafforzamento del modello di "presa in carico sociale", così come indicate nella proposta progettuale presentata in sede di manifestazione di interesse e allegata parte integrante della presente convenzione;
- monitoraggio costante da effettuarsi sia telefonicamente, che tramite operatore a casa per la valutazione dell'andamento del bisogno e degli interventi effettuati, anche dopo la conclusione dell'intervento, attraverso specifici *follow-up*;
- attivazione e sviluppo di una rete di protezione a supporto della famiglia e della persona anziana con il coinvolgimento dei soggetti del volontariato e del Terzo settore e dei servizi territoriali pubblici indicate nella proposta progettuale presentata in sede di manifestazione di interesse e allegata parte integrante della presente convenzione, al fine di potenziare la socializzazione, l'integrazione e il welfare di comunità;
- assistenza nell'erogazione di libretti famiglia regolati dall'art. 54 bis della legge n. 96/2017, di conversione del decreto-legge n. 50/2017;
- tutoraggio *in itinere* direttamente a casa della persona anziana e/o con strumenti a distanza, per aiutare la famiglia e l'assistente familiare nel periodo in cui viene attivato un primo rapporto di assistenza familiare;
- attività di informazione e supporto alle famiglie con persone anziane e agli assistenti familiari per la raccolta della documentazione necessaria alla predisposizione e alla presentazione dell'istanza di accreditamento dell'operatore individuale nell'ambito dell'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante", secondo quanto stabilito dalla normativa regionale;
- monitoraggio mensile delle attività svolte da effettuarsi con l'ambito territoriale di competenza, con il soggetto gestore dell'azione "Coordinamento regionale", individuato dalla Regione Toscana, e con il Settore regionale competente;
- rendicontazione annuale delle attività svolte e delle spese sostenute per l'attuazione del servizio attraverso la procedura web MoniToscana.

Art. 4 - Impegni della Società della Salute

La Società della Salute si impegna ad erogare un contributo in favore del soggetto attuatore nella misura e con le modalità di cui all'art. 7.

La Società si impegna inoltre a garantire forme di collaborazione con i propri servizi e unità organizzative per una migliore integrazione del progetto con la rete dei servizi sociosanitari del territorio.

Art. 5 – Durata dell'intervento e della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale pari alla durata dell'intervento, ovvero dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2026.

Art. 6 - Risorse economiche della Società della Salute e cofinanziamento da parte del soggetto attuatore

Le risorse stanziare dalla Società della Salute come contributo a sostegno della realizzazione dell'intervento ammontano complessivamente a € 337.602,60, oltre al cofinanziamento complessivo di € 84.400,65 a carico del soggetto attuatore. Tali importi sono distribuiti sulle tre annualità della sua durata secondo le seguenti quote annue:

- prima annualità: € 112.534,20 di contributo, a cui aggiungere € 28.133,55 di cofinanziamento;
- seconda annualità: € 112.534,20 di contributo, a cui aggiungere € 28.133,55 di cofinanziamento;
- terza annualità: € 112.534,20 di contributo, a cui aggiungere € 28.133,55 di cofinanziamento.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

Il contributo di cui all'art. 6 è erogato secondo la seguente modalità:

1. il 70% della quota annua ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività (per la prima annualità dell'intervento) e, in seguito, all'inizio delle due successive annualità;
2. il 30% della quota annua a conclusione di ciascuna delle tre annualità dell'intervento dietro presentazione (da effettuarsi entro i 90 giorni successivi alla fine della relativa annualità) della rendicontazione attraverso la procedura web MoniToscana e di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. La rendicontazione dovrà essere comprensiva della quota di cofinanziamento, da intendersi anch'essa suddivisa in quote annuali.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere presentate dal soggetto capofila, in nome e per conto anche del soggetto partner, allegando la documentazione di spesa propria e del soggetto partner. Il contributo sarà erogato al soggetto capofila che provvederà a trasferirlo al soggetto partner sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dallo stesso.

Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione delle attività per cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità ed è erogato dalla Società della Salute entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito presentata da parte dell'Ente Partner, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), ove prevista.

Il dettaglio delle modalità di rendicontazione sarà oggetto di successive indicazioni operative.

Art. 8 - Costi ammissibili

I costi ammissibili sono quelli indicati al punto 9 delle Linee di indirizzo regionali e in particolare:

- a) costi diretti, quali i costi del personale (inclusi quelli per la formazione), i costi di sub-contraenza (che devono fare riferimento al giusto rapporto qualità/prezzo sotto le condizioni di trasparenza e uguale trattamento) e altri costi specifici sempre strettamente legati all'esecuzione del progetto;
- b) costi indiretti, costituiti da un'unica voce prevista nel piano finanziario della proposta progettuale e relativi ai costi di funzionamento della struttura imputati pro-quota (a titolo di esempio le spese di condominio, pulizie, energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento e condizionamento, assicurazioni, servizi finanziari, legali, acquisti di cancelleria e stampati e personale interno per attività amministrative, inclusa l'attività di rendicontazione) possono incidere per una quota parte non superiore al 10% del contributo rendicontato.

Non sono ammissibili i costi per acquisti o ristrutturazioni immobiliari o per attività lucrative.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto attuatore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, si impegna a utilizzare conti correnti

bancari o postali, sui quali saranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere Smart CIG Z843BAF270.

Art. 10 - Privacy

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal decreto legislativo n. 196/2003, e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni le Autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari.

Ai sensi dell'art. 4, punto n. 10, e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per effetto della presente convenzione la Società della Salute in qualità di Titolare del Trattamento designa il soggetto attuatore quale Responsabile del Trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione del servizio così come previste agli articoli precedenti e, in particolare, per lo svolgimento dei servizi individuati nel precedente articolo 3.

L'atto di designazione che disciplina i trattamenti che il soggetto attuatore è chiamato a effettuare in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679 avrà una durata pari alla durata della presente convenzione con puntuale indicazione delle categorie di dati personali, la natura, la finalità del trattamento, le categorie di interessati nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento esercitabili nei confronti del Responsabile del trattamento e viene, per l'effetto, allegata alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Il soggetto attuatore si impegna, per effetto di quanto sopra, a sottoscrivere l'atto di nomina contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

La Società della Salute dà atto di aver provveduto alla formale designazione di un Responsabile della Protezione dei dati personali contattabile al seguente recapito email: sds@dpo-rpd.eu.

Il soggetto attuatore, ove applicabile, si impegna a comunicare i dati del Responsabile della protezione dei dati personali al Titolare del trattamento.

Art. 11 - Referente del soggetto attuatore

Prima dell'avvio del progetto il soggetto attuatore comunica i riferimenti del proprio referente per il coordinamento delle attività e i rapporti con la Società della Salute.

Art. 12 – Cause di risoluzione e recesso dalla Convenzione

La presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- cancellazione dell'ente attuatore o dei soggetti partner dal RUNTS (non applicabile agli enti di patronato);
- qualora il soggetto attuatore venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- grave inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione;
- violazione degli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n: 10/2014 e pubblicato sul sito web istituzionale all'indirizzo: <http://www.sds-nordovest.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/159> che vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione del suindicato Regolamento da parte degli operatori del soggetto aggiudicatario a qualunque titolo impiegato nella realizzazione dell'intervento "Pronto Badante";
- attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Società della Salute, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- D.U.R.C. non regolare per due volte consecutive;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- perdita della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nella compagine associativa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'ente gestore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, la Società della Salute corrisponde soltanto le rate di contributo maturate fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

La Società della Salute può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al soggetto attuatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione dell'intervento ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione. In caso di recesso per giusta causa, il soggetto attuatore ha esclusivamente diritto alle rate di contributo maturate fino alla data di cessazione anticipata della convenzione comunicata.

Il soggetto attuatore può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi, sempre via PEC, alla Società della Salute.

Art. 13 - Controversie e norme di rinvio

In caso di controversie in merito all'applicazione del presente atto, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.



Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applica quanto stabilito nell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e nelle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 292/2023 inserita in premessa, nonché le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 14 - Spese di registrazione

La presente convenzione non è soggetta a imposta di bollo a norma dell'art. 82, comma 5, del decreto legislativo n. 117/2017.

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino,

**Per il SOGGETTO ATTUATORE
il Legale Rappresentante Capofila**

**Per la SOCIETÀ DELLA SALUTE
Il Direttore**